



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTISETTE**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **14:30**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **COSTA MIRCO, GHIRARDINI LORENA**.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE BIASI FRANCESCA	Presente
BALCON CELESTE	Presente	DE BONA CRISTINA	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	DE COL ERMANO	Assente
BORTOLUZZI IDA	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BURIGO BARBARA	Presente	LANARI ANDREA	Presente
BURIGO PATRIZIA	Presente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Presente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CIBIEN FILIPPO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
CIBIEN WALTER	Presente	PURPORA MARCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
COMEL GUIDO	Presente	SERAFINI SILVANO	Assente
COSTA MIRCO	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DA RE FABIO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Presente
DAL FARRA ORLANDO	Presente		

Totale presenti: **29** Totale assenti: **4**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

Premesso che:

- le manovre approvate dal Parlamento prevedono ulteriori tagli alle Entrate comunali e ai trasferimenti erariali, con ricadute rilevanti sulla fiscalità locale e sull'erogazione dei servizi ai cittadini, a carico dei quali grava una pressione fiscale crescente;
- la preannunciata revisione della tassazione locale sugli immobili da realizzarsi con l'introduzione della "Local Tax" non trova disciplina nella Legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 (G.U. 29/12/2014), la quale invece conferma anche per il 2015 l'intero impianto normativo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita a decorrere dal 01/01/2014 con l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 nelle tre componenti Imu/Tasi/Tari e basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (I.M.U.)
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la predetta IUC resta così composta:
 - Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate;
 - una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributi:
 - TASI tributo per i servizi indivisibili, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori, posta a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 26 e n. 27, sono stati rispettivamente approvati il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC - componente Tasi: tributo per i servizi indivisibili e le relative Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI 2014);
- l'unico intervento sulla IUC contenuto nella Legge di stabilità 2015, riguarda il comma 679 che integrando il comma 677 della L. n. 147/2013, estende anche al periodo d'imposta 2015 le disposizioni transitorie inizialmente stabilite solo per il 2014 sui limiti di aliquota Tasi ammissibili, confermando quindi i profili di prelievo già applicati ed in particolare:
 - per il 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Senza tale integrazione, nel 2015 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di incidere in misura molto consistente sulle aliquote TASI ed in particolare quelle per l'abitazione principale, che sarebbero potute arrivare sino al 6 per mille;
 - per gli stessi anni 2014 e 2015 i Comuni possono derogare ad entrambi i limiti imposti (quello base della somma delle aliquote Imu/Tasi e quello massimo specifico Tasi del 2,5 per mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Il MEF con la circolare n. 2/DF/2014, ha precisato che tale maggiorazione/incremento dello 0,8 per mille (introdotto con il D.L. 16/2014) va inteso come essere complessivo per entrambi i limiti e ciascun Ente può scegliere se imputare tutto l'incremento ad uno dei due oppure ripartirlo tra essi;
- non sono stati oggetto di modifica (in quanto già introdotti a regime dalla L. n. 147/2013), i seguenti limiti:
 - A) vincolo base incrociato sulle aliquote IMU/TASI: "la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali)". Tale verifica incrociata di reciprocità tra IMU e TASI viene definita "primo limite" dalla Circolare n. 2/DF/2014;

B) vincolo dell'aliquota massima specifica prevista per i Fabbricati rurali ad uso strumentale (FRS): essa non può infatti eccedere il limite dell'1 per mille, ossia l'aliquota base del tributo. Inoltre, come chiarito dalla Circolare n. 2/DF/2014, tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune, nemmeno azionando la deroga dello 0,8 per mille di cui si è detto;

- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della suddetta L. n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- nell'ambito della richiamata normativa IUC, le disposizioni relative alla sola componente Tasi sono ricomprese nei commi da 669 a 679, nei commi 681 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nonché quelle previste dai commi da 682 a 702 comuni e relative anche alla Tari;
- i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti Regolamenti (Regolamento IUC-IMU, Regolamento IUC-TA.S.I. e Regolamento IUC-TA.RI.), con differenziazioni mirate anche per aspetti quali le agevolazioni/riduzioni, la modulistica per le dichiarazioni;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 26, per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI e s.m.i. dal 01/01/2014 e pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014;

Considerato che:

- la Tasi è un tributo autonomo rispetto all'Imu e alla Tari, e pertanto al tributo Tasi si applicano unicamente le disposizioni per lo stesso emanate senza alcuna possibilità di estendere, in maniera analogica, quelle previste per i differenti tributi comunali;
- i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa Legge n. 147/2013 e s.m.i. (apportate dall'art.1 c.1 lettera a) del DL 16/2014 convertito dalla L. 68/2014) dispongono in sintesi che:
 - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
 - d) anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;
 - f) le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI sono applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'IMU;
 - g) anche per il 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex c. 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- permangono invariate le altre disposizioni previste dalla Legge n. 147/2013 per la disciplina TASI;

- per effetto del comma 707 (lettere b) punti 2 e 3/terzo periodo) e del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2014, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:
 - *abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);*
 - *unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - *fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;*
 - *casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - *unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;*
 - *fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.*
- con il richiamato Regolamento per la disciplina della IUC - componente TASI, nonché quello dell'IMU, è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- restano confermate anche per il 2015 le aliquote e le detrazioni Imu approvate nel 2014 (detrazione base e detrazione L.104/disabili) con deliberazione del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 25;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, riportati nella seguente parte dispositiva e da coprirsi con il tributo in oggetto, emergono dalle risultanze previsionali del Bilancio armonizzato 2015 come da attestazione del Responsabile Settore economico sociale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), e potranno subire modificazioni nel corso dell'anno, sia nella descrizione sia negli importi;
- in sede di elaborazione del bilancio di previsione armonizzato per l'anno 2015, resta confermata la manovra fiscale Tasi adottata per il 2014 e le relative seguenti aliquote/detrazioni, in quanto il gettito accertato sulla base delle riscossioni Tasi 2014 sostiene il fabbisogno di entrate correnti previsto e necessario a garantire gli equilibri di bilancio:
 - per l'abitazione principale/pertinenze, gli immobili categoria D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati-ipermercati e gli immobili locati ad uso "sale da gioco d'azzardo e scommesse" (2,5 per mille); per gli altri immobili categoria D (1,5 per mille esclusi i D/10 all'1 per mille); per le UI C1 e C3 (0,5 per mille);
 - all'abitazione principale sono riconosciute le detrazioni di € 50,00 (per l'abitazione principale con R.C. fino a € 300,00) e di € 30,00 (per ogni soggetto disabile grave, ai sensi della L.104/1992, comma 3, compreso nel NF residente nell'abitazione principale del soggetto passivo).
- sulla base della suddetta confermata manovra tariffaria 2015, nonché delle riscossioni Tasi 2014 accertate dovrebbe derivare un gettito stimato di circa € 3.790.000,00;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 (come adeguato dall'art. 27 c.8° L.448/2001) in base al quale le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per

la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 2013 n. 147, che dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 2011 n. 201, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che calendarizza le scadenze di versamento Tasi in due rate (il 16 giugno e il 16 dicembre): l'acconto eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico www.finanze.it alla data del 28/10 di ciascun anno di imposta, previo invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote/detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21/10 dello stesso anno mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2014 (G.U. 30/12/2014, n.301), ha prorogato al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, che ha ulteriormente differito al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Ritenuto di:

- confermare e riapprovare anche per il 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottate per il 2014 con deliberazione n. 27/2014:
 - a) 2,5 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica (ad eccezione di quelle

classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9), e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7.

La medesima aliquota del 2,5 per mille si applica anche:

1) a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale;
2) a tutte le seguenti UI esentate da IMU, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 221 e smi, come modificato dall'art.1 comma 707 lettere b) punto 3/terzo periodo della Legge 147/2013:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

L'aliquota del 2,5 per mille si applica in misura ridotta di 2/3 ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011 come modificato dell'art. 9-bis del D.L. n.47/2014 conv. in L. 80/2014);

a.1) detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per abitazioni principali con rendite catastali inferiori od uguali a Euro 300,00 (trecento).

Tale detrazione di € 50,00, riconosciuta con riferimento alla sola rendita dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detrae fino a capienza, dall'importo TASI annuo complessivo dovuto, comprensivo delle eventuali pertinenze di cui al precedente punto a).

La rendita catastale delle pertinenze ammesse non va conteggiata ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione;

a.2) detrazione di Euro 30,00 (trenta) per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 comma 3) iscritto nel Nucleo Familiare del contribuente possessore dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi categoria catastale.

Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione TASI idoneo certificato ex L.104/1992, comma 3;

b) 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

- b.1) UI censite in categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- b.2) UI censite in categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni) destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati;
- b.3) UI destinate esclusivamente a "sale per gioco d'azzardo e scommesse" indipendentemente dalla relativa categoria catastale;

c) 1,5 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D, con esclusione:

- delle UI ricadenti nei precedenti punti b.1) e b.2): D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati) (in quanto imponibili con aliquota 2,5 per mille);
- delle UI censite in cat. catastale D/10 - FRS (Fabbricati Rurali Strumentali soggetti per legge all'aliquota base 1 per mille di cui al successivo punto e.1);

d) 0,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

- d.1) UI censite in categoria catastale C/1 (Negozi e Botteghe);
- d.2) UI censite in categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri);

e) 1 per mille (aliquota base) per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nei precedenti punti e comunque per le unità immobiliari/fattispecie catastali e destinazioni d'uso riportate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

- e.1) fabbricati rurali strumentali censiti in categoria D/10;
 - e.2) UI tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo, censite nella cat. catastale A e le UI censite nella cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
 - e.3) alloggi di proprietà ATER regolarmente assegnati;
 - e.4) alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
 - e.5) alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
 - e.6) UI censite nel gruppo catastale B;
 - e.7) UI censite nel gruppo catastale C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi - compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; se non hanno fine di lucro);
 - e.8) aree edificabili;
 - e.7) unica UI destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) censita nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e tutte le relative pertinenze.
- dare atto altresì che, ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui ai precedenti punti 2 lettere a), b), c), d) ed e), mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
 - stabilire che i servizi indivisibili individuati e i relativi costi previsionali che l'Amministrazione intende coprire, se pur parzialmente con il gettito della TASI 2015, emergono dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2015 come riportati nell'allegata Tabella attestata dal Responsabile Settore economico sociale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
 - dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, c. 677 della L. 147/13, come modificato/integrato dal comma 679 delle Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014;
 - dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della Tasi, si rinvia al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI approvato con deliberazione consiliare 30/06/2014 n. 26 e s.m.i. dal 1°/01/2014 e pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014;
 - prevedere un'entrata di € 3.790.000,00 da iscrivere al Titolo I, Cap. 11100125/0 "IUC parte TASI" del Bilancio armonizzato 2015;
 - disporre l'invio esclusivamente per via telematica entro il 21/10/2015, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 28/10/2015 (ai sensi del comma 688 dell'art.1 L. n.147/2013), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014;
 - di dare atto che il competente Responsabile del Settore economico sociale provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione 1[^] in data 05/05/2015;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- il decreto sindacale 16/03/2015 n. 1, relativo al "Conferimento dell'incarico di dirigente del settore economico-sociale al dott. Sergio Gallo - sostituzione dirigenti";
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 2);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale;
- parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 29

previo scomputo degli astenuti: n. 3 (De Moliner Roberto, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco)

votanti: n. 25

con voti

favorevoli: n. 22

contrari: n. 3 (Da Re Fabio, Lanari Andrea, Marchese Sergio)

non votanti: n. 1 (Balcon Celeste),

DELIBERA

1. di confermare e riapprovare anche per il 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottate per il 2014 con deliberazione n. 27/2014:

a) 2,5 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica (*ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9*), e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7.

La medesima aliquota del 2,5 per mille si applica anche:

1) a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per Legge o per Regolamento all'abitazione principale;

2) a tutte le seguenti UI esentate da IMU, *ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 221 e s.m.i., come modificato dall'art.1 comma 707 lettere b) punto 3/terzo periodo della Legge 147/2013:*

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

L'aliquota del 2,5 per mille si applica in misura ridotta di 2/3 ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011 come modificato dell'art. 9-bis del D.L. n.47/2014 conv. in L. 80/2014);

a.1) detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per abitazioni principali con rendite catastali inferiori od uguali a Euro 300,00 (trecento).

Tale detrazione di € 50,00, riconosciuta con riferimento alla sola rendita dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detrae fino a capienza, dall'importo TASI annuo complessivo dovuto, comprensivo delle eventuali pertinenze di cui al precedente punto a).

La rendita catastale delle pertinenze ammesse non va conteggiata ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione;

a.2) detrazione di Euro 30,00 (trenta) per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 comma 3) iscritto nel Nucleo Familiare del contribuente possessore dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi categoria catastale.

Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione TASI idoneo certificato ex L.104/1992, comma 3;

b) 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

b.1) UI censite in categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);

b.2) UI censite in categoria catastale D/8 (*Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni*) destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati;

b.3) UI destinate esclusivamente a "sale per gioco d'azzardo e scommesse" indipendentemente dalla relativa categoria catastale;

c) 1,5 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D, con esclusione:

- delle UI ricadenti nei precedenti punti b.1) e b.2): D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati) (in quanto imponibili con aliquota 2,5 per mille);

- delle UI censite in cat. catastale D/10 - FRS (Fabbricati Rurali Strumentali soggetti per legge all'aliquota base 1 per mille di cui al successivo punto e.1);

d) 0,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

d.1) UI censite in categoria catastale C/1 (*Negozi e Botteghe*);

d.2) UI censite in categoria catastale C/3 (*Laboratori per arti e mestieri*);

e) 1 per mille (aliquota base) per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nei precedenti punti e comunque per le unità immobiliari/fattispecie catastali e destinazioni d'uso riportate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

e.1) fabbricati rurali strumentali censiti in categoria D/10;

e.2) UI tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo, censite nella cat. catastale A e le UI censite nella cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);

e.3) alloggi di proprietà ATER regolarmente assegnati;

e.4) alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;

e.5) alloggi e le relative pertinenze, *nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7*, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

e.6) UI censite nel gruppo catastale B;

e.7) UI censite nel gruppo catastale C/4 (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi - compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;*, se non hanno fine di lucro);

e.8) aree edificabili;

e.7) unica UI destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) censita nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e tutte le relative pertinenze.

2. **di dare** atto altresì che, *ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto*, calcolato applicando l'aliquota di cui ai precedenti punti 2 lettere a),b), c), d) ed e), mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. **di stabilire** che i servizi indivisibili individuati e i relativi costi previsionali che l'Amministrazione intende coprire pari ad € 5.397.505,49, se pur parzialmente al 70,02% con il gettito presunto della TASI 2015, emergono dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2015 come riportati nell'allegata Tabella attestata dal Responsabile Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
4. **di dare atto** che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, c. 677 della L. 147/13, come modificato/integrato dal comma 679 della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014;
5. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, si rinvia al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI approvato con deliberazione consiliare 30/06/2014 n. 26 e s.m.i. dal 01/01/2014 e pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014;
6. **di prevedere** un'entrata di €. 3.790.000,00 da iscrivere al Titolo I, Cap. 11100125/0 "IUC parte TASI" del Bilancio armonizzato 2015;
7. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica entro il 21/10/2015, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 28/10/2015 (ai sensi del comma 688 dell'art. 1 L. n.147/2013), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014;
8. **di dare atto** che il competente Responsabile del Settore Economico Sociale provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 29
previo scomputo degli astenuti: n. 4 (Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco, Lanari Andrea, Marchese Sergio)
votanti: n. 24

con voti
favorevoli: n. 23
contrari: n. 1 (Da Re Fabio)
non votanti: n. 1 (Balcon Celeste).

Allegati:

- Tabella servizi indivisibili e relativi costi individuati dal Comune e attestati dal Responsabile Settore economico finanziario
- Parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 289/2015 ad oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2015, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 19/05/2015

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 289/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2015”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 18/05/2015

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

TABELLA: ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E COSTI

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 147/2013 lettera b), numero 2), del comma 682, si attesta che dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2015 emergono i servizi indivisibili e i relativi costi riportati nella seguente tabella, individuati ai fini della relativa copertura, anche parziale, con il gettito derivante dall'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI 2015) (Allegato 1):

Sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae:

Descrizione servizio	Costi 2015
Lavori pubblici e manutenzioni, manutenzione del verde pubblico, servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	1.573.922,01
Anagrafe	495.872,92
Statistica e polizia municipale (al netto entrate)	451.672,54
Cultura: biblioteca, musei, archivio storico, sale comunali e spettacoli	855.677,36
Illuminazione pubblica	799.850,32
Trasporti pubblici locali	226.044,62
Urbanistica e gestione del territorio	630.426,41
Cimiteriali e servizi di protezione civile	364.039,31
Totale costi servizi indivisibili	5.397.505,49

Il Dirigente
Dott. Sergio Gallo

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) ...

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

COMUNE DI BELLUNO
Provincia di Belluno

Prot. 15810/19.5.2015

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

Il giorno 19/05/2015 i sottoscritti componenti del collegio Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale da assumere nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017.

Il collegio esamina le seguenti proposte del Settore ec-sociale Servizio Tributi:

Proposta CC n. 289 - Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2015.
Proposta CC n. 290 - Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015.
Proposta CC n. 292 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI CORRISPETTIVO 2015 - (ART.1 C.668 L.147/2013).
Proposta CC n. 293 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) CORRISPETTIVO 2015.


per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori


Dr. Augusto Zovi



Dr.ssa Francesca Cervo



Dr. Guazzotti Stefano





COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2015.

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 09/06/2015

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI CONSIGLIO
n. 21 del 27/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2015

Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno **20/06/2015**.

Belluno li, 22/06/2015

Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale